



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 33/2025

nel giudizio GSN/FSI n. 2025/449
nei confronti di
Delogu Remigio Fausto - id FSI 220967
e della
A.S.D. Livorno Scacchi - id FSI 17023,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 22.11.2025-ore 17:45 l'Al Leonardo Bartolini, Arbitro principale del torneo "8° Week-end Scacchi sotto la torre-B", svoltosi a Pisa con inizio il 22.11.2025 e fine il 23.11.2025, segnalò che: *"Torneo 60'+30" con due turni nel pomeriggio del 22/11/2025. Il giocatore segnalato è un tesserato di 16 anni l'iscrizione del quale è stata versata precedentemente al torneo tramite bonifico alla società organizzatrice, per cui Delogu (Elo FIDE 1553), non essendo prevista da bando del torneo la necessità di verifica della presenza dei giocatori che hanno regolarizzato l'iscrizione tramite bonifico, è stato regolarmente abbinato per il primo turno all'interno del torneo B (1500-1800). Non essendosi presentato, allo scadere dell'ora sull'orologio, la vittoria è stata assegnata a Mario Cappellari (Elo FIDE 1693), suo avversario. Nessuna comunicazione è giunta da Delogu entro la conclusione del turno in cui il giocatore è risultato assente. Il giocatore segnalato è stato tolto dagli abbinamenti a partire dal turno 2."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 28.11.2025 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2025/449, con decreto 30.11.2025 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 17.12.2025 e che nel termine perentorio del 15.12.2025 avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti.

Detto decreto fu comunicato il 2.12.2025 ed il 15 successivo è stata acquisita al procedimento la memoria prodotta dai Sigg.ri Giovanni Delogu e Renata Suchodolska, quali genitori esercenti la potestà sul minore interessato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Remigio Fausto Delogu

Il Sig. Delogu non è responsabile dell'addebito contestatogli, in quanto la sua preiscrizione al torneo non gli imponeva alcun obbligo di prendervi effettivamente parte e l'omessa comunicazione agli organizzatori della sua indisponibilità a disputare il medesimo torneo non costituisce illecito disciplinare, pur ravvisando l'opportunità dell'informazione da parte del preiscritto.

Invero, l'abbinamento del Delogu al primo turno è avvenuto senza che lo stesso fosse stato preventivamente accreditato alla gara nel termine fissato nel bando entro le ore 13:00 del giorno 22.11.2025.

Al proposito ed indipendentemente dalle specifiche previsioni dello stesso bando, va osservato che l'accreditamento dei partecipanti alle manifestazioni agonistiche costituisce una fase ineludibile dello svolgimento del torneo, posto che è propedeutico all'accertamento dell'identità dei giocatori



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

demandato alla responsabilità dell'Arbitro (cfr., ex pluribus, Guida all'omologazione dei tornei a cura di F. De Sio), ricorrendo il caso che, una volta chiuse le iscrizioni al torneo nel termine ultimo stabilito dal bando della gara, sia poi formato il tabellone dei giocatori comprensivo di tutti e soltanto i giocatori presenti all'atto dell'accreditamento per il loro successivo abbinamento al primo turno (cfr. L'approccio al torneo a cura di L. De Angelis, 2021).

- Quanto alla società affiliata A.S.D. Livorno Scacchi

Esclusa la responsabilità del tesserato, va da sé che non sussiste quella oggettiva della società affiliata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1 R.G.D..

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Delogu Remigio Fausto - id FSI n. 220967 non responsabile dei fatti contestati;
- 2) dichiara la A.S.D. Livorno Scacchi - id FSI n. 17023, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, non responsabile dei fatti contestati al tesserato.

Manda al Segretario Generale per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 18 dicembre 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Michele Leone

F.to digitalmente